



PROVINCIA DI VERONA
Il Presidente

Verona, - 7 MAR. 2011

pagina 1/1

Decreto n. 23

Oggetto: autorizzazione al dipendente provinciale dott. Ivano Confortini a svolgere uno studio finalizzato alla V.I.A. sul progetto di derivazione delle acque del torrente Chieppena in provincia di Trento, per conto della società Centrale del Chieppena s.r.l.

Decisione Il Presidente Giovanni Miozzi autorizza il dipendente provinciale dott. Ivano Confortini a svolgere, al di fuori dell'orario di servizio, uno studio, in qualità di esperto, degli aspetti biologici e ittologici del torrente Chieppena, in provincia di Trento, finalizzato alla realizzazione della valutazione di impatto ambientale sul progetto di derivazione delle acque, per conto della società Centrale del Chieppena s.r.l.

L'attività impegnerà il dipendente per circa trenta ore distribuite in quindici giornate.

Motivazione Il dott. Ivano Confortini, funzionario tecnico del servizio faunistico ambientale, ha chiesto¹ la preventiva autorizzazione a svolgere, al di fuori dell'orario di servizio, un incarico, in qualità di esperto in biologia degli ecosistemi acquatici ed ittologia, consistente nello studio degli aspetti biologici e ittologici del torrente Chieppena, in provincia di Trento, finalizzato alla realizzazione della valutazione di impatto ambientale sul progetto di derivazione delle acque, per conto della società Centrale del Chieppena s.r.l., per la durata di quindici giorni con un impegno complessivo di circa trenta ore.

Il dirigente del servizio faunistico ambientale ha concesso il nulla-osta al rilascio della relativa autorizzazione².

Il nulla osta è stato espresso nel presupposto che la natura dell'incarico esterno, coerente con la professionalità del dipendente, ma estranea allo svolgimento dei compiti assegnatigli, non interferisce con gli stessi e con le funzioni amministrative della Provincia.

Quindi, sussistono le condizioni affinché la Provincia possa autorizzare l'incarico in oggetto, non ravvisandosi casi di incompatibilità, di diritto o di fatto, che possano pregiudicare il buon andamento della pubblica amministrazione³.

Ricorrono, altresì, le ulteriori condizioni per l'autorizzabilità dell'incarico⁴ risultando lo stesso: attinente alla specifica professionalità del dipendente interessato; di durata limitata; da svolgere fuori del normale orario di servizio; comportante attività saltuaria ed occasionale.

Avvertenze La presente autorizzazione sarà comunicata all'interessato, alla Centrale del Chieppena s.r.l. e al servizio risorse umane per gli adempimenti di competenza. Il Comune di Malè dovrà comunicare al servizio risorse umane le caratteristiche dell'attività ai fini dell'Anagrafe delle Prestazioni⁵.

Il Presidente
Giovanni Miozzi

¹ Con nota acquisita al protocollo 28 febbraio 2011 n. 21910

² Con nota in calce alla richiesta del dipendente

³ Come previsto dall'articolo 53, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

⁴ Come previsto dall'articolo 19, comma 2, del regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

⁵ Come previsto dall'articolo 53, comma 11, decreto legislativo n. 165/2001.